



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/07/2023,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**Rilevato che:**

- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Caredil 2000 s.r.l. chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 01.06.2020, successivamente modificato per mutuo consenso, con Edil 2R s.r.l., per grave inadempimento a quest'ultima imputabile, con condanna di parte resistente al pagamento di € 127.200,00 a titolo di penale contrattuale, nonché di ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno per € 400.000,00 per la prosecuzione dei lavori di cui al contratto, da affidarsi ad altre aziende subappaltatrici; € 32.000,00 per maggiore costo di materiali, manodopera, trasporto, noleggio, energia elettrica e acqua; € 77.000,00 per i danni materiali e morali sofferti a causa del ritardo nella realizzazione delle opere; nonché condanna della società subappaltatrice resistente al pagamento dei danni eventualmente richiesti dalla committente principale alla Caredil 2000 s.r.l.;
- Si costituiva Edil 2R s.r.l., eccependo l'incompetenza del giudice adito per essere la controversia soggetta all'applicazione della clausola compromissoria prevista nel contratto dedotto in giudizio; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte perché infondate in fatto e in diritto, nonché, in via subordinata, dichiararsi la risoluzione del contratto per fatto e/o colpa della società ricorrente; in via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo di cui alla clausola penale e, in ogni caso, decurtare le somme eventualmente riconosciute alla ricorrente in considerazione del credito vantato nei confronti di questa, pari a € 28.727,28.



**Ritenuto che:**

- Il caso in esame trova definizione in virtù dell'accoglimento dell'eccezione preliminare tempestivamente formulata da parte resistente;
- Si ricava dalle evidenze documentali agli atti che le parti hanno inteso regolamentare in via pattizia il loro rapporto in forza della clausola compromissoria così formulata: "*Art. 31 CONTROVERSIE – ARBITRATO. Qualunque contestazione o vertenza tra le parti sulla interpretazione, esecuzione risoluzione del presente contratto e sue integrazioni, e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta unicamente con Giudizio Arbitrale. Il Collegio arbitrale giudicante sarà costituito e regolato, come disposto dal c.c., a richiesta di una delle parti a mezzo lettera A/R. [...] Il Collegio arbitrale, con sede in Roma, emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore, in ogni caso stabilirà anche in merito all'entità delle spese di arbitrato, accessorie e di riflesso, il quale onere verrà sostenuto interamente dal Subappaltatore comprese le eventuali anticipazioni*" (cfr. all. 1 comparsa di costituzione e risposta);
- In considerazione del tenore della clausola sopra riportata e del *petitum* e della *causa petendi* di cui alla domanda introduttiva del presente giudizio, ed osservato, altresì, che parte ricorrente ha aderito all'eccezione pregiudiziale formulata dalla resistente (cfr. verbale d'udienza del 4 luglio 2023), va rilevata l'incompetenza del giudice ordinario adito, in quanto competente il Collegio arbitrale individuato secondo i criteri contrattualmente prestabiliti;
- Le parti, inoltre, devono essere inviate dinanzi all'arbitro competente per decidere la controversia. A tal proposito, è noto come la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 223/2013, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, co. 2 c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c.; ciò, in buona sostanza, perché la norma censurata impediva che la causa potesse proseguire davanti all'arbitro ovvero al giudice competente e, per tale ragione, precludeva la possibilità che si conservassero gli effetti processuali e sostanziali della domanda, in violazione dell'art. 24 Cost.;
- Venuta meno l'efficacia *erga omnes* della disposizione restrittiva colpita dalla pronuncia del Giudice delle Leggi, nonché preso atto che, allo stato attuale, il legislatore non è ancora intervenuto al fine di estendere espressamente, in forza di apposito e puntuale enunciato normativo, l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. anche ai rapporti tra arbitrato e



processo, appare soluzione condivisibile, in ordine alla statuizione circa la riassunzione della causa in sede arbitrale, applicare in via analogica il disposto dell'art. 59, co. 2 della L. n. 69/2009 in tema di *translatio iudicii* tra giudici di diverso ordine, con la conseguenza che la parte interessata alla prosecuzione del giudizio -e, dunque, alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda- dovrà riproporre la relativa domanda: (i) entro il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 50 c.p.c. (con l'importante precisazione che tale termine è da intendersi come solamente finale, di modo che la riproposizione della domanda, con la conservazione dei relativi effetti, dovrà avvenire non oltre detto trimestre, ma ben potrà avvenire prima dell'inizio della decorrenza dello stesso: in questo senso, Cass., SS.UU. civ., ord. 23 novembre 2010, n. 23596); nonché (ii) "con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile", ovvero, per ciò che attiene al presente procedimento, con un atto idoneo a dare impulso al procedimento arbitrale;

- Pertanto, le odierne parti in lite dovranno riassumere la causa entro il termine di tre mesi come sopra rilevato;
- Quanto alla regolamentazione delle spese del presente procedimento, è ampiamente condivisibile l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale, ai fini della valutazione circa la compensazione delle spese di lite, non può attribuirsi rilevanza alcuna al comportamento processuale della parte che aderisce all'eccezione avversaria di incompetenza formulata sulla base di una clausola compromissoria (in tal senso, cfr. Cass., VI-2 sez. civ., ord. 1 aprile 2019, n. 9035): ipotesi, in tutta evidenza, interamente sovrapponibile alla presente controversia;
- Alla luce di quanto sopra, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale tempestivamente formulata da parte resistente, le domande in esame devono essere respinte. Ogni altra domanda ed eccezione assorbita nella presente pronuncia declinatoria di competenza.

Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo, seguendo il criterio generale dettato dall'art. 91 c.p.c., in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa la natura non complessa della controversia, e con esclusione del valore riferito alla fase istruttoria, in quanto non svolta.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Caredil 2000 s.r.l. nei confronti di Edil 2R s.r.l., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita o respinta:



- Accerta e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma, essendo competente il Collegio arbitrale individuato come in parte motiva;
- Assegna il termine di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al Collegio arbitrale competente;
- Condanna Caredil 2000 s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di Edil 2R s.r.l., liquidate in € 7.831,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 17 luglio 2023.

**IL GIUDICE**

**W. Verusio**

Arbitrato in Italia

